Codice org. PROVINCIA BAT
Protocollo 0036989-15
Data 13/08/2015
Classificazione IX.01.01U
0 000047 913516

PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA –TRANI

Prot.n.

OGGETTO: ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.244 COMMA 2 DEL D.LGS.152/06 NEI CONFRONTI DELLA TIMAC AGRO ITALIA SPA CON SEDE LEGALE in 20122- MILANO VIA VISCONTI DI MODRONE, N.18 PER LO STABILIMENTO- INSTALLAZIONE UBICATO IN BARLETTA ALLA VIA TRANI n.21.

ORDINANZA N.3 DEL 13 AGO. 2015

PREMESSO CHE:

- la TIMAC AGRO ITALIA SPA (di seguito Società) è titolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - D.D. n.118 del 19/05/2011 - rilasciata dalla Regione Puglia-Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;
- il sito è stato dichiarato contaminato giusta determina della Regione Puglia n.060 del 16 Aprile 2014, provvedimento gravato dalla Società Timac innanzi al Tar Puglia-Sezione di Bari;
- richiamato l'articolato quadro dei procedimenti di contenuto ambientale inerenti l'installazione – stabilimento de qua ed in particolare il procedimento di MISO (messa in sicurezza operativa) conclusosi con il provvedimento regionale n. 329/2015, comunicato alla Provincia in data 06/08/2015 ed acquisito al protocollo provinciale in data 07/08/2015;
- richiamate le valutazioni tecniche e le deduzioni rese nel procedimento – provvedimento dianzi indicato, ed in particolare quelle acquisite nel contraddittorio della conferenza di servizi del 19/05/2015, indetta dall'autorità competente regionale, con la partecipazione della società Timac, e del parere Arpa Puglia Direzione Scientifica del 23/06/2015, trasmesso alla Regione nell'ambito del prefato procedimento MISO.
- Rilevato che l'ARPA Puglia-DAP BAT in data 14/08/2014 (prot. 44580) trasmetteva alla Regione Puglia-Servizio Rischio Industriale-Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, alla Provincia BAT, al Comune di Barletta, e alla Società Timac Agro Italia spa la relazione conclusiva con gli esiti dell' attività ispettiva ordinaria svolta presso lo stabilimento di Barletta (BT) della Società Timac Agro Italia spa, evidenziando che:
  - *"Le risultanze analitiche degli ultimi campionamenti (Giugno 2014) hanno sostanzialmente confermato lo stato di inquinamento in atto con riscontri per i parametri Solfati e Cromo (VI) per il pozzo di monte Pz1, Triclorometano e Tricloroetilene per il pozzo Pz4 di monte, Solfati e Triclorometano per il pozzo Pz3 valle, rilevando anche superamenti del parametro Solfati per il Pozzo Pz2, ove pur avendo misurato valori eccedenti i V.L. per il parametro Triclorometano, lo stesso, in considerazione della incertezza della misura, non risulta significativamente maggiore del valore limite di riferimento."*
  - *"Al fine di poter addivenire ad una responsabilità certa delle cause dell'inquinamento riscontrato in falda si ritiene che la Società Timac Agro Italia spa debba provvedere a redigere con urgenza uno*

studio particolareggiato sulle dinamiche delle acque di falda superficiale soggiacenti il proprio stabilimento e sulle modalità di intrusione delle acque marine nelle predette acque di falda. Si ritiene altresì che debbano essere realizzati almeno altri n.2 piezometri con caratteristiche costruttive simili a quelli già esistenti da installare all'esterno dello stabilimento, a monte idraulico ed in corrispondenza dei due pozzi di monte Pz1 ePz4."

- La Provincia in data 20/10/2014 ha acquisto dalla Società Timac Agro Italia Spa due documenti, nello specifico, al prot. 60513 la *"Relazione tecnico descrittiva di inquadramento idrogeologico propedeutica allo studio per il monitoraggio dei Solfati nel sottosuolo del sito industriale di Timac"* e al prot. 60515 la *"Presentazione e richiesta di approvazione del Progetto di Messa in Sicurezza Operativa"*, entrambi esaminati nella Conferenza di Servizi Regionale del 16/12/2014, ai sensi dell'art.242 comma 7 del TUA;

DATO ATTO CHE:

- La Provincia, agli esiti del tavolo di coordinamento con le Amministrazioni del 22/01/2015, con nota n.13344 del 17/03/2015 ha chiesto alla Società di notiziare compiutamente sulle azioni intraprese ai sensi del D.lgs.152/06 e s.m.i;
- La Società Società Timac Agro Italia Spa ha sempre partecipato alle attività in contraddittorio ed in ultimo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ha assistito in contraddittorio all'attività di campionamenti svoltasi il giorno 30 Luglio 2015 da Arpa Puglia in Barletta relativamente a piezometri significativi posti all'esterno dell'installazione investigata;

CONSIDERATO che la Provincia nella nota dianzi citata del 17/03/2015 ha chiesto al Comune di Barletta di fornire le proprie valutazioni in ai sensi dell'art.244 comma 2 del D.lgs.152/06, al fine di acquisire ogni informazione e documentazione utile relativa al presente procedimento e comunicando, inoltre, eventuali misure contigibili ed urgenti ex art. 50 e 54 T.U.E.L. eventualmente medio tempore adottate;

CONSIDERATO che nella medesima nota la Provincia richiedeva agli organi tecnici di controllo se sussistevano pericoli per la salute e per l'ambiente.

ACQUISITO il riscontro della Società Timac n.020/2015 e preso atto che ogni valutazione e considerazione sul Punto di conformità (POC) e sulle opportune misure di cautela ambientale veniva rimessa alle valutazioni delle Conferenze di Servizi relative al procedimento di MISO pendente presso la Regione Puglia.

PRESO ATTO:

- degli esiti della Conferenza di Servizi Regionale del 19/05/2015 e del parere ivi reso dalla Provincia di Barletta Andria Trani e condiviso dal Comune di Barletta, Conferenza di Servizi alla quale partecipava la Società Timac Agro Italia spa;
- la Società Timac Agro Italia spa, in sede di Conferenza di Servizi Regionale del 19/05/2015, dichiarava la propria indisponibilità ad attuare volontariamente il trattamento delle acque sotterranee al punto di conformità (POC), quale prescrizione di sicurezza ambientale richiesta da Provincia e Comune, in sede di conferenza di servizi;
- del parere Direzione Scientifica n. 0035466 del 23/06/2015 reso nell'ambito del procedimento di Miso e non acquisito nel provvedimento regionale;

ATTESO CHE:

- La Provincia con note n. 318313-15 del 07/07/2015 ha sollecitato la chiusura del procedimento di messa in sicurezza operativa, anche tenendo conto delle valutazioni rese dalla Direzione Scientifica di Arpa Puglia, con il parere dianzi citato;
- La Provincia con nota n.0033231 del 16/07/2015 ha chiesto ad Arpa Puglia-Direzione Scientifica e Arpa DAP BAT di acquisire le valutazioni necessarie per l'eventuale emanazione di un provvedimento ex art. 244 del TUA, rimasta senza esito;

PRESO ATTO che la Regione Puglia-Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica con D.D. 329 del 21/07/2015, comunicato a questa Provincia in data 06/08/2015 ed acquisita al prot. n. 36434 del 07/08/2015, ha adottato il provvedimento di MISO, accogliendo solo parzialmente le valutazioni tecniche rese da Provincia, Comune di Barletta e Arpa Puglia-Direzione Scientifica nel parere del 23/06/2015 prot. 0035466, in particolare per la matrice falda;

CONSIDERATO CHE in data 12/08/2015 è stata convocata riunione urgente con il Comune di Barletta, Asl BAT, Arpa Puglia-DAP BAT e Arpa Puglia-Direzione Scientifica, per analizzare i contenuti del provvedimento Regionale pervenuto in data 07/08/2015;

PRESO ATTO degli esiti della riunione del 12 Agosto 2015, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati;

PRESO ATTO che, medio tempore, erano stati già disposti campionamenti sui piezometri esterni al sito Timac individuati come significativi da Arpa Puglia BAP BAT, le cui attività si sono svolte in data 30 Luglio 2015 con la partecipazione anche in questo caso della Società Timac Agro Italia, ai fini di un più articolato inquadramento istruttorio, in considerazione della complessità valutativa evidenziata dalla stessa Regione Puglia nel provvedimento di MISO n.329/2015, e dell'articolato insieme dei procedimenti conclusi e in corso inerenti all'installazione Timac Agro Italia Spa;

PRESO ATTO delle valutazioni rese da Arpa Puglia nel tavolo del 12/08/2015 che qui di seguito si trascrivono *"L'Arpa Puglia DAP BAT conferma i pareri già resi e precisa che sussiste un inquinamento ambientale, ma alla data odierna dichiara non sussistere alcuna situazione emergenziale. Dalle prime risultanze delle ulteriori indagini analitiche in corso, eseguite in data 30 Luglio c.a. a monte idraulico dello stabilimento TIMAC ITALIA SPA, sono risultati, per i parametri ad oggi indagati, superamenti dei valori limite tabellari per i parametri Solfato e Manganese (quest'ultimo non incluso nei parametri di monitoraggio dello stabilimento Timac);*

PRESO ATTO dei principi di cautela e tutela ambientale, anche di derivazione comunitaria come normativizzati nel D.lgs.152/06 e s.m.i e, con riferimento ai procedimenti ex art.244 del TUA agli indirizzi giurisprudenziali richiamati in merito ai criteri di imputabilità nella sentenza Consiglio di Stato-Sezione V n.2569 del 2015;

RICHIAMATI i contenuti tecnici del parere reso dalla Direzione scientifica n.0035466 del 23/06/2015, inviato quale parere nell'ambito del procedimento di Miso e non fatto proprio dall'Autorità competente, del quale qui di seguito si trascrive stralcio significativo *" È necessario che la ditta nelle more dello studio idrogeologico proposto dalla stessa, attui il trattamento delle acque sotterranee al POC. Infatti dallo studio idrogeologico trasmesso dalla TIMAC nell'ottobre del 2014 ed approvato nella CDS del 16/12/2014, emergeva che le caratteristiche idrogeochimiche della falda profonda danno evidenza di fenomeni di*

contaminazione da ingressione marina a differenza delle acque che caratterizzano la falda superficiale le cui caratteristiche idrogeochimiche escludono l'interazione con l'acqua di mare. Pertanto essendo stati rilevati superi nelle acque di falda, l'ipotesi di attribuire l'origine dei solfati all'ingressione marina inizialmente avanzata dalla TIMAC è esclusa dallo studio presentato dalla stessa";

SENTITO il Comune di Barletta che ha espresso parere favorevole in merito all'adozione del presente provvedimento nella riunione del 12/08/2015;

PRESO ATTO che la Società Timac ha sempre partecipato alle attività dianzi descritte, in ultimo a titolo esemplificativo, ha assistito in contraddittorio alle attività di campionamento svolte da ARPA Puglia in data 30/07/2015;
PRESO ATTO che alla data del 12/08/2015 non sono stati adottati provvedimenti contingibili ed urgenti ex artt.50 e 54 del TUEL di esclusiva competenza sindacale;

PRESO ATTO che l'Asl Bat nella riunione del 12/08/2015 ha dichiarato *"che non rileva un rischio sanitario, però intende entro 30 gg fornire al Sindaco una relazione approfondita sul punto per eventuali provvedimenti ex art. 50 e 54 del TUEL ed in attesa di una relazione dell'Arpa sui rapporti analitici nel periodo 2014-2015";*

PRESO ATTO del contenuto tecnico della disposizione prescrittiva resa da ARPA PUGLIA DAP BAT nella riunione tecnica del 12/08/2015 e qui integralmente richiamata *" Su richiesta della Provincia, l'Arpa Puglia DAP BAT ritiene che, ove l'Ente provinciale intenda adottare ordinanze ex art.244 T.U.A. tese a eliminare l'inquinamento rilevato nelle acque sotterrane, debba richiedere l'adozione di sistemi idonei all'emungimento delle acque sotterrane sottese allo stabilimento ed al loro trattamento in loco, al fine di portare le concentrazioni degli inquinanti, risultate eccedenti,entro i limiti di legge, in modo da confinare l'inquinamento all'interno del sito"* corrisponde nella sostanza a quanto tecnicamente richiesto dalla Provincia e condiviso dal Comune nella Conferenza di Servizi del 19 Maggio 2015 e, quindi, risulta confermare in linea tecnica per i profili prescrittivi quanto già conosciuto dalla Società nell'ambito del procedimento di MISO.
PRESO ATTO delle valutazioni rese in sede di riunione del 12/08/2015 dal Chimico, componente del comitato tecnico provinciale, qui richiamate *"commenta i dati analitici relativi ai monitoraggi condotti da Arpa Puglia ed in merito alla questione oggetto della odierna discussione rileva che pur non potendo individuarsi con certezza il responsabile dell'inquinamento, ritiene che si possa presumere una riconducibilità alla attività produttiva svolta dalla società TIMAC condividendo le attività già poste in essere dalla Provincia in merito alla stretta osservazione degli impatti delle matrici ambientali."*

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, e nell'esercizio della competenza attribuita alle Province ai sensi dell'art.244 del Titolo V Parte IV del D.lgs.152/2006 di dover diffidare la TIMAC AGRO ITALIA SPA SRL a provvedere ai sensi di quanto prescritto dalla normativa in materia di bonifica di siti contaminati dal Titolo V Parte IV del D.lgs.152/06 per la potenziale contaminazione accertata da ARPA PUGLIA e confermata nella riunione del 12/08/2015.

DATO ATTO che ai sensi del comma 3 dell'art.244 del Dlgs.152/06, la diffida deve essere notificata anche al proprietario del sito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.253;

VISTI

- il Titolo V parte IV del D.lgs.152/06 e s.m.i ;
- l'art.244 comma 2 D.lgs.152/02;
- D.Lgs.n.267/2000 e s.mi.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento

DISPONE

di diffidare ai sensi del comma 2 articolo 244 D.lgs.152/06 **la TIMAC AGRO ITALIA SPA con sede legale in 20122- MILANO VIA VISCONTI DI MODRONE, N.18, in persona del Legale Rappresentante per lo stabilimento- installazione sito in Barletta alla via Trani n.21**

1) a porre in essere, con effetto immediato dalla notifica della presente ordinanza, ogni misura di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza atta ad impedire la propagazione della contaminazione ambientale, in particolare per la matrice falda;
2) a presentare alla Regione Puglia-Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, all'ARPA Puglia, alla Provincia, al Comune di Barletta e all'ASL BAT, non appena concluse le operazioni di cui al punto 1), specifica documentazione tecnica recante la descrizione delle misure di prevenzione/messa in sicurezza già adottate o da adottarsi presso l'area in oggetto, come stabilito dall'art.242 comma 3 del D.lgs.152/06;
3) a presentare entro 30 gg dalla notifica della presente ordinanza alla Regione Puglia- Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, all'ARPA PUGLIA, alla Provincia, al Comune di Barletta e all'ASL BAT il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'allegato 2 alla parte quarta del D.lgs.152/06;
4) il presente provvedimento non costituisce rinuncia e/o acquiescenza rispetto agli effetti ed alle decisioni assunte nel provvedimento di M.I.S.O. regionale D.D. n. 329/2015.

DISPONE INOLTRE

che copia del presente atto sia trasmessa alla **POLIZIA PROVINCIALE** al fine di notificare lo stesso:

- **al responsabile dell'inquinamento, così come individuato dal quadro conoscitivo esistente alla data del presente provvedimento, *TIMAC AGRO ITALIA SRL*** con sede legale **in 20122- MILANO VIA VISCONTI DI MODRONE, N. 18** e sede operativa **IN BARLETTA ALLA VIA TRANI n.21**, nella persona del suo legale rappresentante;
- ai sensi dell'art.244 comma 3 del D.lgs. 152/2006, al legittimo proprietario del sito, ai sensi e per gli effetti dell'art.253 del D.lgs.152/2006, ***TIMAC AGRO ITALIA SRL*** con sede legale **in 20122- MILANO VIA VISCONTI DI MODRONE, N.18** e sede operativa **IN BARLETTA ALLA VIA TRANI n.21** nella persona del suo legale rappresentante;

che copia del presente atto sarà trasmesso anche in modalità telematica alla TIMAC AGRO ITALIA SPA

che copia del presente atto sarà per quanto di competenza trasmesso via PEC alla **Regione Puglia-Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, Servizio Rischio Industriale** e **STP Bari Foggia**, al **Comune di Barletta**, all'**Arpa Puglia-Direzione Scientifica e DAP BAT**, all'**ASL BAT**, alla **Polizia Provinciale** e al **Prefetto.**

AVVERTE

Ai sensi dell'art.244 comma 4 del D.lgs.152/06, che nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, ovvero se il responsabile non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente

titolo sono adottati dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250 T.U.A.
Il presente provvedimento è emanato in virtù delle informazioni tecnico-provvedimentali ad oggi nella disponibilità di questa Amministrazione e citati nella narrativa del presente provvedimento. La Provincia si riserva pertanto la facoltà, in relazione ad eventuali modificazioni del quadro conoscitivo, di emettere ulteriori atti e/o provvedimenti.

RENDE NOTO

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi previsti per legge, al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 gg dall'avvenuta notifica, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla avvenuta notifica.
La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito istituzionale della Provincia.

IL DIRIGENTE
Dott. Vito Bruno

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Carlo Spina